

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

D.1. Chi è tenuto al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione?

R.1. L'imposta è dovuta dal soggetto autorizzato ad istituire un deposito di prodotti liquidi da inalazione, cioè un impianto nel quale sono fabbricate ovvero detenute (a seguito di acquisto da altri produttori nazionali o stranieri) una o più marca di detti prodotti ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014.

L'inoltro all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della domanda di istituzione e gestione di un deposito e della comunicazione di nomina del rappresentante fiscale abilita il soggetto che l'ha sottoscritta a iniziare l'attività.

D.2. E' necessario ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire un deposito, qualora si effettuino solo vendite all'estero?

R.2. Sì. L'autorizzazione deve essere richiesta per produrre o detenere prodotti assoggettati ad imposta indipendentemente dal fatto che si effettuino o meno operazioni che diano luogo al pagamento dell'imposta. Il deposito autorizzato è tenuto al pagamento dell'imposta per le immissioni in consumo nel territorio dello Stato (forniture ai punti vendita o a diretti consumatori). Non è tenuto al pagamento dell'imposta se rifornisce un altro deposito nazionale oppure se vende all'estero.

D.3. Quali sono gli obblighi dei punti di vendita?

R.3. Le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 1293/1957 (tabaccherie) e i punti di vendita autorizzati ai sensi del decreto direttoriale 16 marzo 2018 sono obbligati a fornirsi di prodotti liquidi da inalazione senza combustione esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i quali sono obbligati ad evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia stessa di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto ministeriale.

D.4. Come si calcola e si versa l'imposta di consumo?

R.4. L'imposta di consumo si calcola moltiplicando il quantitativo complessivo di liquido (espresso in millilitri) dei prodotti immessi in consumo per l'aliquota unitaria per millilitro stabilita, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n.504/1995 e successive modificazioni, con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Monopoli/Tabacchi/Prodotti liquidi da inalazione/Normativa".

L'importo complessivo da versare all'Erario deve essere calcolato per ogni quindicina e deve essere versato mediante il modello F24-accise, nel quale deve essere indicato il codice tributo 5351. Nel campo "rateazione", deve essere indicato "0101" se il versamento si riferisce ai prodotti immessi in consumo nella **prima quindicina** ovvero "0202" se il versamento è relativo ai prodotti forniti immessi in consumo nella **seconda quindicina**.

L'imposta deve essere corrisposta, per le immissioni in consumo nella prima quindicina del mese, entro la fine dello stesso mese e, per le immissioni in consumo della seconda quindicina, entro il giorno 15 del mese successivo.

D.5. L'imposta sul valore aggiunto è calcolata anche sull'imposta di consumo?

R.5. Secondo le norme comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile è comprensiva anche delle imposte diverse dalla stessa IVA (articolo 78 della Direttiva 2006/112/CE).

D.6. La cauzione può essere prestata con fidejussione assicurativa?

R.6. La cauzione può essere prestata con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione può essere prestata anche con fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito ovvero effettuando un deposito di contanti o di titoli di Stato presso una Ragioneria territoriale dello Stato.

La cauzione deve indicare quale beneficiario l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione gestione accise e monopolio tabacchi e la relativa causale può essere riportata sinteticamente nel modo seguente: "... a garanzia dell'imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995".

Si ricorda che la cauzione deve essere necessariamente prestata entro trenta giorni dalla data di autorizzazione, cioè dalla data di presentazione della domanda di istituzione o gestione del deposito ovvero dalla data della comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, con la quale l'operatore di uno Stato membro dell'UE ovvero di un Paese terzo nomina il proprio rappresentante fiscale.

La omessa prestazione della cauzione nei termini indicati comporta la decadenza dall'autorizzazione del depositario ovvero dall'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2014 (rappresentante fiscale).

D.7. E' consentita la vendita ai consumatori finali direttamente dai depositi autorizzati (tramite internet o con altri mezzi)?

R.7. No. L'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo n. 6/2016, di recepimento della direttiva 2014/40/UE, vieta la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

La vendita di prodotti liquidi da inalazione ai consumatori finali è effettuata, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n.504/1995 e successive modificazioni, in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e tramite gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, autorizzate ai sensi del decreto direttoriale del 16 marzo 2018.

D.8. E' consentito il cambio dei prodotti difettosi?

R.8. La restituzione di prodotti liquidi da inalazione dai punti di vendita ai depositi autorizzati alla distribuzione, quale che sia il motivo della restituzione stessa, deve essere autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per evidenti ragioni di tutela dell'interesse erariale. A seconda della motivazione della restituzione sarà disposto il cambio del prodotto con o senza pagamento dell'imposta.

D.9. I depositi fiscali di tabacchi lavorati possono produrre o detenere prodotti da inalazione senza combustione?

R.9. No. I tabacchi lavorati sono prodotti assoggettati ad accisa, la quale è un'imposta di fabbricazione ed è armonizzata a livello europeo, mentre i prodotti liquidi da inalazione sono, in Italia, assoggettati ad imposta di consumo. Si tratta di regimi distinti, seppure sostanzialmente analoghi.

L'autorizzazione a gestire un deposito fiscale di tabacchi lavorati non costituisce, quindi, autorizzazione a gestire anche un deposito di prodotti liquidi da inalazione.

Fermo restando quanto sopra, nulla vieta che parte di un deposito fiscale di tabacchi lavorati possa essere specificamente dedicata, con opportune delimitazioni, a deposito di prodotti liquidi da inalazione. In tal caso il depositario autorizzato deve richiedere la modifica della capacità di stoccaggio del deposito fiscale di tabacchi lavorati e inoltrare l'istanza di autorizzazione all'istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione.

D.10. Le spedizioni di prodotti liquidi da inalazione devono essere scortate da e-AD?

R.10. No. L'e-AD è il documento elettronico di accompagnamento delle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa, cioè tabacchi lavorati, oli minerali, alcoli, ed è disciplinato da un apposito regolamento della Commissione europea. I prodotti liquidi da inalazione non sono assoggettati ad accisa, che è un'imposta di fabbricazione armonizzata a livello europeo, bensì ad imposta di consumo. La circolazione degli stessi è disciplinata dalle norme generali già applicate prima dell'1 gennaio 2015, e da quelle specifiche contenute nell'articolo 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014

Le comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi - possono essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi:

Posta: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio Circolazione tabacchi - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma;

Fax: n. 0696667137;

Posta elettronica certificata: monopoli.circolazionetabacchi@pec.aams.it;

e-mail: monopoli.circolazionetabacchi@adm.gov.it.

Altri riferimenti ed informazioni (dirigenti, competenze, recapiti telefonici) relativi alla Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi e all'Ufficio Circolazione tabacchi sono disponibili sul sito www.adm.gov.it.

N.B. I prospetti riepilogati quindicinali e mensili devono essere inoltrati, tramite pec, all'indirizzo di posta elettronica dedicata "monopoli.prodottiliquididainalazione@adm.gov.it" (Si veda il comunicato nella sezione "Modulistica")